



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI INADEMPIENTI. NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE ON LINE.

### Il Conservatore del Registro delle Imprese

richiamate la seguente determinazione del Commissario Straordinario n. 73 del 22.12.2022, con cui è stata approvata, con i poteri sostitutivi della Giunta Camerale, l'attivazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e fino al 31.12.2023, dell'istituto del "comando" tra le Camere di Commercio della Toscana Nord-Ovest e di Pavia del dirigente dott. Enrico Ciabatti al quale, con lo stesso atto, è stato confermato l'incarico di facente funzioni del Segretario Generale della Camera di Pavia e l'incarico di Conservatore oltre l'interim di tutte le Aree dell'Ente (Area Servizi Istituzionali e Area Servizi Promozionali);

vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21.09.2022 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";

vista la determinazione del Conservatore n. 8 del 16.11.2022, pubblicata all'Albo Camerale dal 17.11.2022 al 12.01.2023, con la quale il Conservatore ha approvato la comunicazione di diffida per le imprese individuali attive e non soggette a procedure-concorsuali, aventi sede in provincia di Pavia, a comunicare il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle Imprese di Pavia entro il 12.01.2023, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020;

considerato che l'art. 5 comma 2 sopra ricordato dispone che alle imprese individuali inadempienti debba essere applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

visto l'art. 8 della legge 241/1990 che consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle Imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle Imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020, destinati contemporaneamente ad un'ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

considerato che, essendo scaduto il termine del 12.01.2023 sopra ricordato, è necessario assegnare il domicilio digitale alle imprese inadempienti;

visto l'art. 3 lettera f) delle Linee guida sopra citate;

ritenuto che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dalle Linee Guida, mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Pavia e nella sezione dedicata del Registro delle Imprese;

atteso che nel citato provvedimento n. 8 del 16.11.2022 la diffida riguardava n. 1610 imprese individuali di cui n. 132 hanno regolarizzato la propria posizione e che pertanto risultano n. 1478 imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale (Allegato A);

tutto ciò premesso

#### d e t e r m i n a

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'allegato elenco (Allegato A) che hanno omesso l'adempimento;
2. di iscrivere d'ufficio nel Registro delle Imprese i domicili digitali assegnati alle imprese di cui al punto 1.;
3. di provvedere, contestualmente all'assegnazione ed iscrizione dei domicili digitali, all'emissione cumulativa (cd. "massiva") del verbale d'accertamento sanzionatorio;
4. che il presente provvedimento sia pubblicato il 10 febbraio 2023 all'Albo camerale online della Camera di Commercio di Pavia e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, e che rimanga pubblicato sino al 13 marzo 2023. Da tale data decorre pertanto l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020.

IL CONSERVATORE

Dr. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.